



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE
UTILIZZAZIONI DEL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED ATA
PER L'A.S. 2018/19

L'anno 2018 il giorno 25 mese di luglio in Bari presso l'Ufficio Scolastico Regionale in sede di contrattazione regionale decentrata

TRA

La delegazione di parte pubblica

E

I rappresentanti delle OO.SS. Regionali FLC-CGIL, CISL, UIL Scuola e GILDA-UNAMS, firmatarie dei CCNLL del comparto scuola

PREMESSO

1. Che si è in attesa del completamento dell'iter di verifica di cui all'articolo 40 bis del D.lgs 165/2001 sull'ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le Utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo e A.T.A. per l'a.s. 2018/19, sottoscritto il 28 giugno 2018 e di seguito denominato CCNI
2. Che l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno scolastico e la necessità di non pregiudicare le eventuali nuove nomine in ruolo, impongono alla scrivente Direzione Generale di non rinviare ulteriormente le operazioni di mobilità annuale in argomento attenendosi sostanzialmente alle modalità previste nella precitata ipotesi di CCNI.
3. Rilevata, dunque, la necessità, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell'anno scolastico 2018/19, di procedere comunque alla sottoscrizione dell'ipotesi di CCIR i cui effetti sono subordinati all'esito favorevole del predetto iter di verifica, nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

Art. 1

Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

1. La presente ipotesi, da trasfondere in contratto, ad integrazione dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 28 giugno 2018, al quale si rinvia per quanto non espressamente non previsto nel presente, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle predette operazioni.
2. Si richiama integralmente l'art. 1 del CCNI 2018, in merito alle finalità delle operazioni di assegnazione ed utilizzazione, compresa le azioni di verifica/valutazione delle istanze presentate dal personale interessato.
3. Il presente contratto sostituisce quello relativo all'a.s. 2017/18 ed ha validità per l'a.s. 2018/19.

TITOLO I

PERSONALE DOCENTE

Art. 2

Docenti destinatari delle utilizzazioni

1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell'art. 2 del C.C.N.I.
2. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno prodotte entro i termini e con le modalità indicate dal MIUR.

Art. 3

Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità

1. Ai sensi delle articolo 22 comma 3 del CCNL 2016/18, la contrattazione decentrata regionale riguarda le materie di cui all'art. 3 del CCNI 2018.
2. I Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, scuola, dopo aver dato attuazione a quanto contenuto all'art. 2 comma 6 CCNI 2018 (che prevede "il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l'orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la necessaria disponibilità di ore"), e che dovrà, secondo quanto previsto dal sopra citato art. 3, contenere:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

- a) i posti residuati dalle operazioni di mobilità;
 - b) i posti e gli spezzoni derivanti dall'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto;
 - c) tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part - time (concessi anche oltre i termini previsti solo per eccezionali e gravi documentati motivi), esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, eventuale mobilità intercompartimentale;
 - d) posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia;
 - e) i posti di sostegno compresi quelli in deroga in attuazione della sentenza Corte Costituzionale n. 80 del 22/02/2010;
 - f) i posti vacanti o disponibili nell'organico derivanti dall'attuazione di iniziative progettuali di cui all'art 1 comma 65 della legge 107/15 (conferibili solo in assenza di qualsiasi posto disponibile ed assegnabile a livello provinciale)", ed esclusivamente nel caso in cui per gli stessi non è stato assegnato un posto di organico di potenziamento;
 - g) le ore comunque residue nella scuola secondaria di I e II grado che, a tal fine, possono essere abbinate con ore disponibili sia nella stessa sia in altra istituzione scolastica, in modo da costituire cattedre o posti con orario settimanale non superiore a quello contrattualmente previsto, salvo i casi previsti dall'ordinamento;
 - h) l'ora di approfondimento di materie letterarie nel tempo normale della scuola secondaria di I grado;
 - i) le ore di approfondimento o di discipline scelte dalle scuole, da 38 a 40, nel tempo prolungato e le ore eventualmente derivanti dal potenziamento della lingua inglese e della lingua italiana nei confronti di alunni stranieri, concorrono a costituire il quadro delle disponibilità rispettivamente per la classe di abilitazione A-22 italiano, storia e geografia e per le classi di abilitazione corrispondenti alla disciplina richiesta dalla scuola.
 - j) i posti di ufficio tecnico di cui all'art. 8 comma 7 del D.P.R.87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e all'art. 8 comma 4 del D.P.R.88/2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici;
 - k) i posti di italiano L2.
3. Al fine di cui al precedente comma 2, gli Uffici si avvarranno dei dati, opportunamente verificati, comunicati dai Dirigenti Scolastici a SIDI secondo le specifiche indicazioni fornite dal MIUR per la procedura di informatizzazione delle operazioni relative all'organico di fatto.
4. Le disponibilità dei posti di sostegno della scuola secondaria di II grado, saranno determinate distintamente per area disciplinare, per le assunzioni T.I. e/o T.D.; le utilizzazioni sui predetti posti di sostegno saranno invece effettuate senza distinzione di area disciplinare.
5. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione saranno rideterminati e nuovamente ripartiti tra le 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, già definite prima delle utilizzazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 9, del CCNI.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

6. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo ed analitico delle disponibilità iniziali verrà reso noto tramite pubblicazione sul sito istituzionale degli U.S.T. e portato a conoscenza delle OO.SS. regionali e provinciali delle sigle firmatarie del presente accordo, possibilmente 24 ore prima delle operazioni.
7. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime OO.SS. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.
8. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
9. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le OO.SS. provinciali.

Art. 4

Criteri generali per l'utilizzazione del personale docente

1. I docenti soprannumerari, appartenenti a classe di concorso in esubero, qualora non vengano utilizzati su posti disponibili della classe di concorso di titolarità, sono utilizzati, anche d'ufficio, su posti disponibili di altra classe di concorso per la quale siano in possesso del titolo di studio, o su posti di sostegno se in possesso del titolo di specializzazione. Le operazioni su altra classe di concorso possono essere effettuate solo se residuano posti dopo la sistemazione dei titolari appartenenti alla classe di concorso medesima.
2. Ai fini delle utilizzazioni del personale docente in soprannumero su ambito sarà formulata, da parte del competente Ufficio Scolastico Territoriale, una graduatoria sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 11 aprile 2017, prorogato nell'a.s. 2018/19, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del CCNI, con le precisazioni di cui all'art. 1 comma 7 CCNI utilizzazioni.
3. Nel caso in cui permangano ancora docenti da sistemare dopo le operazioni indicate al comma 1, i Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali provvederanno ad utilizzare tali docenti, privi del titolo di specializzazione, e solo su domanda degli interessati, su posti di sostegno eventualmente disponibili tenendo conto del titolo di studio posseduto e dei requisiti previsti dal CCNI 2018, previo accantonamento di un numero di posti pari ai docenti specializzati, aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.

Per la scuola secondaria di secondo grado l'utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.

15

4



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

4. Qualora permangano ancora docenti da sistemare, i docenti medesimi potranno essere utilizzati su progetti di particolare rilevanza territoriale, individuati dall'Ufficio Scolastico regionale ai sensi dell'art. 1, comma 65 della legge n. 107/2015, richiamato dall'art. 2, comma 1 lett. e) del C.C.N.I..
5. Nel caso in cui, dopo le operazioni di utilizzazione indicate ai precedenti commi, permangano ancora docenti in esubero da utilizzare, gli stessi saranno assegnati a disposizione sui posti del potenziamento dell'offerta formativa delle Istituzioni Scolastiche, rimasti vacanti, tenendo conto delle opzioni espresse.
6. Il personale docente immesso in ruolo ai sensi del comma 96, lettera b) dell'art. 1 della legge 107/2015 che non abbia ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di mobilità e sia rimasto assegnato alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d'ufficio, per il solo a.s.2018/19, ad una sede al termine delle operazioni previste dal CCNI, anche in soprannumero.
7. I docenti di scuola secondaria di I e II grado, trasferiti quali soprannumerari, a domanda condizionata, che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella istituzione scolastica di precedente titolarità, hanno titolo ad ottenere l'utilizzazione presso quest'ultima anche su posto intero formato con l'abbinamento di ore appartenenti alla classe di concorso di titolarità e altra classe di concorso per cui siano in possesso della prescritta abilitazione.
8. Il personale in soprannumero, titolare su ambito e senza sede, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero è utilizzato, anche d'ufficio, in altra classe di concorso o posto, comunque nell'ambito di un unico grado di istruzione, nel seguente ordine:
 - a) insegnamenti richiesti con l'utilizzazione a domanda, per i quali si possiede l'abilitazione;
 - b) altri insegnamenti per cui si possiede l'abilitazione ovvero appartenenti a classi di concorso comprese nello stesso ambito disciplinare della classe di concorso di titolarità.
 - c) insegnamenti ai quali può accedere sulla base del titolo di studio posseduto.
9. Qualora il numero di docenti da utilizzare sia inferiore al numero dei posti disponibili, le operazioni di utilizzazione devono essere finalizzate alla copertura dei posti che comportano un maggior onere finanziario. Devono essere, pertanto, coperti prioritariamente i posti vacanti fino al 31 agosto 2019, quindi i posti cattedra disponibili fino al 30 giugno 2019 ed, in ultimo, i posti con orario inferiore a cattedra.

Art. 5

Utilizzazione su posti di sostegno

1. I docenti appartenenti a categorie con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione indetti dal MIUR con D.M. n. 7



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

del 16.04.2012, tenuto conto dell'impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono utilizzati anche d'ufficio, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità.

2. I docenti titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione, hanno titolo a chiedere l'utilizzazione anche su posti di sostegno, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del CCNI.

Art. 6

Utilizzazione docenti su posti di sostegno in caso di trasferimento alunno (posto rapporto 1 a 1)

1. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento, nel corso dell'anno scolastico, ad altra scuola dell'alunno affidato ai docenti medesimi per l'intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall'alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l'anno scolastico.

Art. 7

Insegnanti di Religione Cattolica (art. 4 CCNI)

1. Le operazioni di utilizzazione dei docenti di Religione Cattolica sono effettuate, previa intesa con l'Ordinario della diocesi di riferimento, dai Dirigenti degli Uffici scolastici territoriali di Lecce e Bari, appositamente delegati, con provvedimento di cui al prot. n. 12268 del 23.04.2018, dal Direttore Generale, rispettivamente, per il personale in servizio nelle scuole primarie e dell'infanzia e per quello in servizio in scuole di istruzione secondaria. I provvedimenti in argomento vanno adottati sempre d'intesa con l'ordinario diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione territoriale per diocesi e nel rispetto dei limiti della dotazione organica di ciascuna.
2. Il punteggio è attribuito sulla base della graduatoria unica regionale, suddivisa per diocesi, formulata dai precitati Uffici. Detta graduatoria è disponibile sul sito dell'Ufficio territoriale che ha curato la compilazione.
3. **Si rinvia all'art. 4, commi 2 e 3 del CCNI.**
4. Infine, i Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce adotteranno i provvedimenti di conferma e quelli di nuova utilizzazione da valere per l'a.s. 2018-19, **ricevuto il parere della diocesi di competenza.**
5. Si precisa che i docenti di religione con contratto a tempo indeterminato che non trovano la disponibilità di ore nell'attuale scuola di servizio in base alla pianta organica relativa all'as 2014-



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

15 devono essere utilizzati, per completamento cattedra o per l'intero orario, in altra scuola della stessa diocesi. Non sarà necessario procedere al completamento esclusivamente in caso di contrazione - successiva alla citata pianta organica dell'as 2014-15 - dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto.

6. I Dirigenti degli Uffici territoriali di Bari e Lecce, ricevute le domande, compileranno le graduatorie per diocesi e, sui posti residuati dopo le conferme e le utilizzazioni, disporranno l'assegnazione provvisoria in conformità alla certificazione di idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente. Tale assegnazione ha efficacia limitata ad un solo anno scolastico.
7. Nell'ipotesi in cui vengano richieste sedi che rientrano in diocesi di altre regioni, copia della domanda dovrà essere inviata per conoscenza al dirigente degli USP di Bari o Lecce, a seconda del settore formativo, nonché al competente ordinario diocesano.
8. Secondo quanto previsto dall'art. 5 c. 6 e dell'art. 3 comma 3 del CCNI 2018, il docente di religione cattolica al quale sia stata revocata l'idoneità da parte dell'ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi dell'art. 4 della legge 186/2003, può essere utilizzato, a domanda, da presentare all'Ufficio Scolastico provinciale di competenza, entro il 25 luglio 2018:
 - a) per altro insegnamento per il quale sia in possesso della specifica abilitazione su posti eventualmente disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e assunzione a tempo indeterminato;
 - b) presso gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali per altre attività individuate dal competente Dirigente.
 - c) i docenti di religione cattolica ai quali è stata revocata l'idoneità negli anni scolastici precedenti, possono, a domanda, essere confermati nella sede di attuale servizio, sentito il Dirigente preposto.

Art. 8

Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero

1. Si rinvia all'art. 2, commi specifici, del CCNI.
2. Le operazioni di utilizzazione per altra classe di concorso sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe. Gli UST predisporranno apposite graduatorie che dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali.
3. Dopo la copertura di tutti i posti vacanti o comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto, a domanda, l'utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero, secondo le priorità indicate nell'articolo 2 comma 10 del CCNI.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Art. 9

Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali

1. Si rinvia integralmente all'art. 6 bis del CCNI.

Art. 10

Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria

2. Si rinvia integralmente all'art. 6 ter del CCNI.

Art. 11

Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore

1. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del CCNI, il personale docente che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra o spezzone appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all'attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell'art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007.
2. Il personale docente parzialmente utilizzato su posto di ordine o grado superiore, ha diritto al maggior trattamento economico limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.
3. Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia interessata, contestualmente all'adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.

Art. 12

Assegnazioni provvisorie personale docente (art. 7 CCNI)

1. L'assegnazione provvisoria all'interno della provincia o per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, compresi i titolari d'ambito, per i motivi e con le modalità indicati dall'art. 7 del CCNI, al quale si rimanda integralmente per quanto non qui espresso, evidenziando quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo "Può essere altresì richiesta dai docenti che sono stati trasferiti a seguito delle operazioni di mobilità 2018/19 nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall' art.13 del CCNI dell' 11 aprile 2017, prorogato per l'a.s. 2018/19".



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno. In attuazione di quanto previsto dal CCNI 2018 si applicano le condizioni previste dall'art. 7 comma 16 - ultimo periodo - in merito all'accantonamento dei posti pari al numero dei docenti forniti di titolo di sostegno inclusi nelle GAE, GI e fasce aggiuntive, e dall'art. 9 comma 3.
3. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza coincidente con l'a.s. 2018/19.
4. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione, compresi i casi di cui al precedente comma 2, saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l' a.s. 2018/19 nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all'art.17 comma 5 D.lgs. 59 del 2017.

TITOLO II

PERSONALE EDUCATIVO

Art. 13

Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 10 CCNI)

1. Al personale educativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
2. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro i termini fissati dal MIUR, domanda di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
3. L'individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l'ordine delle graduatorie unificate, in base all'art. 4 ter della legge n.333/ 2001.
4. Per il personale eventualmente in esubero si rinvia alla legge n. 270/82.

TITOLO III

PERSONALE ATA

9



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Art. 14

Per il personale ATA si rinvia all'art.11 del CCNI, con le specificazioni che seguono per i DSGA, anche in esubero rispetto ai ruoli provinciali, riportato nel seguente prospetto:

SIGLA	DSGA Titolari al 01.09.2018	Scuole normo dimensionate	Scuole sotto dimensionate	Totali scuole	di cui CPIA
BA	245	245	9	254	3
BR	52	60	0	60	1
FG	112	111	13	124	1
LE	107	117	9	126	1
TA	75	86	6	92	1
totali	591	619	37	656	7

Per la provincia di Foggia, con unico caso di DSGA in esubero e per le altre province ove non è presente tale condizione, si procederà, a cura degli UST a:

- 1) definire il piano degli abbinamenti delle scuole sottodimensionate entro il 27/7/2018, ai fini delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
- 2) emanare il bando finalizzato ad acquisire le disponibilità, da parte dei dsga di ruolo, all'incarico aggiuntivo di reggenza di una scuola sottodimensionata, ivi comprese quelle inizialmente abbinate ma non assegnate ad alcun dsga, a conclusione delle operazioni di assegnazione precedente;
- 3) procedere alla costituzione dell'elenco provinciale degli A.A. disponibili ad assumere la funzione di dsga, previa verifica dell'assenza di personale con 2° posizione economica all'interno della scuola.

Per il punto 3 si precisa che l'A.A. che rifiuta l'assunzione dell'incarico sarà privato della seconda posizione economica ed, eventualmente depennato dall'elenco provinciale degli AA candidati per la funzione di dsga.

Le disponibilità e modalità di utilizzo, secondo i criteri specificati, saranno determinate dagli Uffici scolastici territoriali competenti che provvederanno alle assegnazioni dei DSGA e degli A.A. (da incaricare) di cui ai punti precedenti.

Art. 15



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Direzione Generale

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto il 28 giugno 2018.

Tutte le operazioni saranno concluse entro il 31.8.2018.

Per quanto detto in partenza, la presente ipotesi di contratto potrà essere soggetto ad eventuali modifiche a seguito del completamento dell'iter di verifica del CCNI o di sopraggiunte particolari condizioni.

Bari, 25 luglio 2018

Per l'Amministrazione	Per le Organizzazioni Sindacali
CAMMARERI	F.L.C-C.G.I.L. CLAUDIO MENGÀ
TRIGLETTI	C.I.S.L. Scuola ROBERTO CALIENHO
HELILLI	U.I.L. Scuola GIOVANNI VERGA
POLITO	GILDA-UNAMS EMMA PRENCIPE